



Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria.

Premessa Normativa

Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto nuove tempistiche e modalità di attestazione del mantenimento degli equilibri di bilancio. L'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, individua un processo obbligatorio a cui tutti gli enti locali devono adempiere secondo le tempistiche proprie del regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno entro il 31 luglio.

In particolare l'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo." L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione dal punto di vista del mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario, gli enti devono attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri relativi al bilancio.

Le novità in materia di equilibrio di bilancio pongono in capo all'ente locale l'onere di approfondire l'andamento economico dei propri organismi partecipati al fine di evitare disequilibri futuri causati dall'obbligo di copertura di eventuali debiti così come evidenziati all'art.194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL. A tal



proposito si rileva che l'unione Montana Alta Valle Susa ha attualmente una partecipazione del 8,23% nel GAL Escartons e Valli Valdesi Srl. Che ha approvato regolarmente il bilancio 2021.

Il responsabile finanziario nel parere di regolarità contabile valuta anche l'incidenza dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 49 del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012).

In questa sede di verifica è necessario, inoltre, rilevare l'esistenza o l'inesistenza di debiti fuori bilancio, così come previsto dall'art.194 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, e ove necessario procedere al loro riconoscimento e ripiano.

Sulla proposta di deliberazione relativa alla verifica degli equilibri, infine deve essere acquisito il parere dell'organodi revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 TUEL e *"...La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo"* (c. 2° art. 193 del D. Lgs. 267/2000 TUEL).

1. L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2023 e del rendiconto 2021

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2023 è stato approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 2 in data 11/03/2022;

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- 1) Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.6 del 04/05/2022;
- 2) Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 16 del 08/04/2022 ratificata dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 4 del 04.05.2022;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 5 del 04/05/2022 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 1.720.697,69 così composto:



		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° Gennaio				2.370.727,48
Riscossioni	(+)	130.645,53	1.803.378,98	1.934.024,51
Pagamenti	(-)	425.383,41	1.165.314,71	1.590.698,12
Saldo di cassa al 31 Dicembre	(=)			2.714.053,87
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31 Dicembre	(=)			2.714.053,87
Residui attivi	(+)	177.963,73	671.340,00	849.303,73
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
Residui passivi	(-)	119.295,96	1.603.972,95	1.723.268,91
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)	(-)			19.121,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale (1)	(-)			100.000,00
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2021 (A) (2)	(=)			1.720.967,69

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2021	62.550,00
- Accantonamento residui perenti al 31.12.2020 (solo per le regioni)	0,00
- Fondo anticipazioni liquidità	0,00
- Fondo perdite società partecipate	0,00
- Fondo contenzioso	0,00
- Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	62.550,00
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	92.414,00
- Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	92.414,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.289.668,99
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	276.334,70
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	



2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, così come modificata dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

A norma del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione

3. L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio è disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4. Le verifiche interne



A fine di procedere con la verifica degli equilibri di bilancio e l'eventuale necessità di variazioni agli stanziamenti in essere è stato richiesto ai Responsabili dei Servizi di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa, si evidenzia che alla data del 24/06/2022 non si rilevano situazioni di squilibrio e non sono state segnalate variazioni agli stanziamenti di bilancio ulteriori rispetto a quelle ad oggi apportate.

4.1 Equilibrio della gestione dei residui

Le movimentazioni relative ai residui determinati al 1° gennaio 2022, a seguito del riaccertamento ordinario approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 14 del 08/04/2022 sono riepilogate nell'allegato relativo all'equilibrio dei residui che evidenzia che alla data del 24/06/2022 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 163.282,04 (19,22%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 504.194,55 (29,25%).

4.2 Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. L'equilibrio economico finanziario sul bilancio assestato e sull'impegnato/accertato comprensivo delle variazioni di bilancio ad oggi apportate risulta rispettato come evidenziato nell'allegato prospetto.

4.3 Equilibrio nella gestione di cassa

Per quanto attiene all'equilibrio di cassa, l'allegato 3 alla presente relazione evidenzia un saldo di cassa positivo al 24 giugno 2022 di € 3.563.109,14 e di € 3.563.109,14 al 31.12.2022.

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 1.500,00 ad oggi non utilizzato.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria. Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.



4.4 Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 62.500,00 quantificato sulla base dei principi contabili e relativo al perfezionamento del trasferimento di proprietà di un bene immobile che è stato oggetto di aggiudicazione a seguito di asta pubblica. L'atto notarile è già stato rogato nel mese di febbraio 2022 e l'Ente ha incassato il saldo dell'importo dell'alienazione. Gli altri residui attivi sono rappresentati da crediti vantati verso la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e i comuni facenti parte dell'Unione e non sono quindi rilevanti ai fini del conteggio del FCDE

4.5 Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si dà atto del permanere dell'equilibrio economico delle previsioni di Bilancio annuale e pluriennale e del pareggio finanziario.

Oulx, 24 giugno 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Simona Cicolani